

STATUTO PER L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI COMO

TITOLO I COSTITUZIONE DELL'ACCADEMIA

Art. 1 – L'Accademia di belle arti "Aldo Galli" di Como è un'istituzione sede del sapere artistico e della sua libera elaborazione e trasmissione, del suo insegnamento e apprendimento, in attuazione della libertà di insegnamento e di ricerca garantite dalla Costituzione, e, ai sensi della L. 508/99 si configura come Istituto di alta formazione e specializzazione artistica, svolgendo relativa attività di formazione, di ricerca e di produzione.

Provvede alla tutela del patrimonio artistico promuovendone lo sviluppo e l'utilizzo, secondo specifica regolamentazione. Afferma il proprio carattere pluralistico e indipendente da ogni condizionamento ideologico, politico, economico e religioso. Favorisce la ricerca di nuove conoscenze, in particolare nell'ambito del sapere artistico – visivo e della progettazione nelle arti applicate, compreso il restauro del patrimonio, come carattere qualificante delle proprie attività e presupposto della formazione culturale e professionale.

L'Accademia di belle arti di Como è personalità giuridica, ha autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile e si dà ordinamenti propri con il presente Statuto, al quale si conformeranno i successivi Regolamenti.

Art. 2 – L'Accademia provvede alla sua esistenza mercè contributi stabiliti anno per anno dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Accademico.

Art. 3 – L'Accademia è composta da un Consiglio Accademico che affida l'esercizio della sua autorità ad un Collegio dei Docenti di Corso.

TITOLO II DEL PRESIDENTE

Art. 4 – Il Presidente dura in carica un quinquennio e può essere confermato per il quinquennio immediatamente successivo alla prima nomina.

Art. 5 – Sono particolari attribuzioni del Presidente:

- a) di rappresentare l'Accademia nelle occasioni di rappresentanza istituzionale;
- b) di vegliare all'esatta osservazione dello statuto, dei regolamenti e di tutte le disposizioni disciplinari dell'Accademia verso chiunque in qualsiasi modo vi appartenga;

Art. 6 – Il Presidente, nel caso di urgenza, prende i provvedimenti che reputa necessari od utili, riferendone al Consiglio Accademico alla prima adunanza.

Art. 7 – Il Direttore dell'Accademia esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.



TITOLO III DEL DIRETTORE

Art. - 8 – Il Direttore è eletto dai Docenti e dagli assistenti dell'Accademia, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata annuale, tra i Docenti anche di altre Accademie, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il Regolamento ai sensi della L. 508/1999.

Art. 9 - Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei docenti, degli assistenti e degli studenti.

Presiede il Consiglio dei Docenti e insieme ad esso stabilisce e regola:

- a) l'articolazione dei corsi di studio con i relativi insegnamenti, i moduli didattici e la tipologia dei diversi moduli;
- b) le prove di valutazione della formazione degli studenti;
- c) le composizioni delle commissioni di esame e di profitto;
- d) le modalità degli obblighi di frequenza degli studenti;
- e) le modalità di accesso ai corsi in conformità alle disposizioni ministeriali;
- f) la propedeuticità degli insegnamenti;
- g) le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
- h) la definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati anche al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguiti dagli studenti, da parte rispettivamente delle accademie, università italiane e di altri paesi;
- i) le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti.

Art. 10 – Il Direttore dà le norme per l'intera disciplina della scuola e ne sorveglia l'esecuzione. Firma insieme all'Amministratore delegato i Diplomi di merito.

Art. 11 - Il Direttore può designare uno o più Coordinatori alla didattica che lo coadiuvano per specifiche materie e funzioni.

TITOLO IV DEI PROFESSORI INSEGNANTI

Art. 12 – I Professori insegnanti dell'Accademia sono i seguenti:

- a) Professori delle materie dette di base
- b) Professori delle materie dette caratterizzanti
- c) Professori delle materie dette integrative o affini
- d) Professori delle materie dette formative ulteriori
- e) Professori delle materie dette a scelta dello studente

Art. 13 – La nomina dei professori è effettuata dal gestore sentito il parere del Presidente e del Direttore e non potrà cadere che su di un artista o professionista di merito eminente o con titolo specifico.

Art. 14 – Il professore nominato non acquista diritto alla inamovibilità.



TITOLO V DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

Art. 15 – Il Consiglio Accademico è costituito da nove componenti.
Fanno parte del Consiglio Accademico:

- a) il Direttore che lo presiede;
- b) sei componenti dell'Accademia, in possesso dei requisiti di comprovata professionalità e con una effettiva anzianità nel ruolo di appartenenza di almeno 6 anni, eletti tra i docenti dal Collegio dei Docenti;
- c) due studenti designati in assemblea dagli studenti.

Il Consiglio Accademico:

- a) verifica il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
- b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
- c) acquisito il parere del Consiglio dei Docenti, delibera in conformità a quanto previsto dal presente Statuto, e in ordine alla possibilità, per i docenti e gli assistenti in servizio, di favorire relazioni e collaborazioni con altre istituzioni nazionali ed internazionali.

TITOLO VI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 16 – il Collegio dei Docenti è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti e gli assistenti in servizio presso l'Istituzione.

Svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico.

In particolare:

- a) elegge il Direttore e i propri rappresentanti negli organi di governo e consultivi;
- b) applica, in sede di prima applicazione, integrato da due rappresentanti degli studenti, il Regolamento Didattico;
- c) formula pareri e propone richiesta di revisione dello Statuto.

Il Collegio dei Docenti esprime pareri di merito alla programmazione annuale concernente l'attività di formazione, di ricerca e di produzione artistica.

Il Collegio dei Docenti viene convocato dal Direttore tutte le volte che ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Accademico o del Collegio stesso.

ARTICOLO VII DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Art. 17 – La Consulta degli Studenti dell'Accademia è un organismo elettivo composto dagli studenti eletti in rappresentanza degli iscritti.

Il numero degli studenti da eleggere è così configurato:

- a) fino a 500 iscritti: 3 rappresentanti;



La Consulta esprime i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, e può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

Il Consiglio di Amministrazione assicura spazi e mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.

La Consulta degli studenti dura in carica 3 anni.

ARTICOLO VIII DELLA SCUOLA

Art. 18 – Nessun alunno può essere ammesso ai corsi accademici, se non in regola con la tassa d'iscrizione e con la retta di frequenza stabilita dal Consiglio Amministrazione dell'Accademia.

Art. 19 – Il principio e il termine dei corsi deve corrispondere a quelli prescritti per gli istituti governativi.

Art. 20 – L'orario indicante i giorni e le ore in cui l'Accademia deve essere aperta è decisa dal Direttore e dal Consiglio Accademico e deve corrispondere a quelli prescritti per gli Istituti Governativi.

Art. 21 – E' in facoltà dei professori di avvalersi di esperti esterni per conferenze e/o incontri nelle sale dell'Accademia sopra argomenti di approfondimento artistico e scientifico, concordati con il Direttore.

TITOLO IX DELL'ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 22 – Il regolamento approvato dal Consiglio dei Docenti dovrà stabilire tutto ciò che riguarda la disciplina e l'ordine interno dell'Accademia.

Art. 23 – L'Accademia ha fini e ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni governative e ugualmente facoltà di sviluppare in via di esperimento corsi organizzati con speciali programmi, metodi e insegnanti, subordinatamente all'approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

E' sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico: a tal fine istituisce e attiva corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e attiva corsi di specializzazione, di master o di perfezionamento.

Rilascia specifici diplomi

Art. 24 – Il Regolamento didattico per gli studenti disciplina gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica, comune ai corsi di studio di primo e secondo livello, ai corsi di master o perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistica.

Art. 25 – Agli studenti dell'Accademia si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991 n. 390 e successive modificazioni sul diritto allo studio.



L'Accademia, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione e in conformità della legislazione vigente sul diritto agli studi, organizza la propria attività e i propri servizi in modo da promuovere e rendere effettiva e proficua la formazione accademica e a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai soggetti capaci e meritevoli l'accesso agli studi.

TITOLO X DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 26 – Il Consiglio di Amministrazione nella figura di un Amministratore delegato, è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.

In particolare:

- cura l'acquisizione dell'entrate di bilancio;
- è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché della imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;
- esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Accademia, i poteri di spesa di propria competenza adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa;
- è responsabile delle attività svolte dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi da raggiungere;
- nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti, ne detta le direttive, delle quali è responsabile, verificandone l'attività;
- ha poteri sostitutivi nei confronti dei responsabili degli uffici e dei procedimenti in caso di inerzia o ritardo;
- indirizza, coordina e controlla l'attività del personale ausiliario, tecnico e amministrativo;
- adotta gli atti relativi alle procedure di reclutamento del personale ausiliario, tecnico e amministrativo;
- aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori, nell'ambito delle procedure di spesa di propria competenza;
- stipula i relativi contratti e ne cura l'esecuzione;
- stipula i contratti e le convenzioni.

TITOLO XI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 27 - L'Accademia adotta un sistema di valutazione interna della attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa in conformità delle norme ministeriali vigenti.

Art. 28 - Le funzioni di valutazione di cui sopra sono svolte da un organo collegiale denominato Nucleo di Valutazione.



Art. 29 - L'Accademia assicura al Nucleo di Valutazione il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

Art. 30 - Al fine di garantire un adeguato rilievo statistico l'Accademia monitora annualmente i dati relativi alle iscrizioni e carriere degli studenti e all'inserimento professionale dei diplomati.
Somministra agli studenti questionari di valutazione dei singoli insegnamenti, delle attività integrative e dei servizi generali e alla didattica. Somministra questionari di valutazione della preparazione degli studenti alle aziende convenzionate.

Art. 31 - Il Nucleo è composto da 3 membri di comprovata esperienza professionale di cui 1 nominato dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico. La durata del mandato e il compenso sono definiti dal Consiglio Amministrativo.

TITOLO XII DELLE MODIFICHE STATUTARIE

Art. 32 – Fermo restando i principi ispiratori generali, gli articoli del presente Statuto potranno essere modificati ed integrati al momento dell'emanazione di nuove disposizioni legislative sugli ordinamenti didattici. Le modifiche e le integrazioni sono adottate dal Consiglio di Amministrazione sentiti il Consiglio Accademico e, per quanto riguarda le proprie competenze, la Consulta degli Studenti.

